

13.5.2021

A9-0152/45

Emendamento 45

Marie Toussaint

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Christian Doleschal

Ambiente: regolamento di Aarhus
(2020/0289(COD))

A9-0152/2021

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi **comunitari**;

Emendamento

2 bis. all'articolo 4, la lettera b) del paragrafo 2 è modificata come segue:

"b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi *dell'Unione, incluse le relazioni definitive relative alle verifiche e alle ispezioni svolte dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione negli Stati membri,*"

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&from=IT>)

13.5.2021

A9-0152/46

Emendamento 46

Marie Toussaint

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0152/2021

Christian Doleschal

Ambiente: regolamento di Aarhus
(2020/0289(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2 ter. all'articolo 4, paragrafo 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

"a bis) materiale fattuale, come ad esempio studi scientifici e valutazioni elaborati da un'istituzione o un organo dell'Unione o da terzi per orientare il processo decisionale in ambito ambientale, inserito in un registro interistituzionale;"

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&from=IT>)

13.5.2021

A9-0152/47

Emendamento 47
Marie Toussaint
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione
Christian Doleschal
Ambiente: regolamento di Aarhus
(2020/0289(COD))

A9-0152/2021

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le istituzioni e gli organi dell'Unione e i terzi elaborano per loro conto un numero elevato di studi e valutazioni per orientare le procedure decisionali, anche in relazione all'ambiente. Al fine di garantire un facile accesso del pubblico a tale materiale importante, le istituzioni dell'Unione dovrebbero istituire un registro pubblico comune.

Or. en